

STUDIO MARCHETTI

CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA

Dott. Comm. Fabrizio Marchetti
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Roma - 00161 - Via G.B. Morgagni, 19
Tel. 06/69.20.07.81 (r.a.) Fax 06/69.20.07.82
E-mail: segreteria@studiomarchetti.it
Pec: f.marchetti@legalmail.it

Consulenti Esterni:

Avv. Bruno Assumma
Avv. Luigi Beretta
Dott. Comm. Enrico Caprio
Avv. Fausto Ciapparoni
Dott. Comm. Alberto Colella
Dott. Comm. Luigi Maria Di Virgilio
Dott. Comm. Francescantonio Lupoi
Dott. Comm. Giuseppe Marciano
Avv. Alessandro Masciocchi
Dott. Comm. Antonio Naso
Dott. Comm. Pierluigi Pisani
Dott. Comm. Antonio Scala
Dott. Comm. Luigi Sposato

Corrispondenti:

Studio Barbone - Lupi - Stevanato
Roma - 00195 - Via Ruffini, 2/A
Tel. 06/68.13.48.20 - Fax 06/23.32.33.946

Studio Legale e Tributario Ciapparoni
Roma - 00161 - Via G.B. Morgagni, 19
Tel. 06/69.200.781 - Fax: 06/69.200.782

Studio Colella
Milano - 20121 - Piazza Cavour, 7
Tel. 02/655.41.24 Fax 02/65.45.39

Studio Di Virgilio
Pescara - 65123 - V.le Regina Margherita, 78
Tel. 085/205.60.60 Fax 085/42.98.412

Studio Naso - Pisani - Sposato
Cosenza - 87100 - Corso Italia, 115
Tel. 0984/40.85.20 Fax 0984/40.85.30

Roma, 14 gennaio 2013

Oggetto: Legge di Stabilità 2013: novità fiscali

Con la presente nota si riporta una breve sintesi delle principali novità fiscali introdotte dalla "Legge di Stabilità 2013" (Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012) restando a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti delle tematiche di Vostro maggior interesse.

1. Conversione del Decreto "Salva Infrazioni" (art. 1, commi 325 e 326)

La Legge di Stabilità 2013 ha convertito in legge le novità in materia di IVA introdotte dall'art. 1 del DL 11 dicembre 2012 n. 216 (c.d. decreto "salva infrazioni"), che entreranno in vigore per le operazioni "effettuate" a partire dal 1° gennaio 2013.

Per una sintesi delle novità introdotte, Vi rimandiamo alla nostra circolare del 19 dicembre 2012, tenuto conto che nessuna modifica è stata apportata in sede di conversione.

2. Aliquota Iva (Art. 1, comma 480)

Dal 1° luglio 2013 l'aliquota Iva ordinaria è rideterminata nella misura del 22%, mentre resterà invariata quella del 10%.

3. Rivalutazione terreni e partecipazioni (Art. 1, comma 473)

Con la modifica dell'art.2, comma 2 del DL 282/02 vengono riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sociali detenute da persone fisiche non imprenditori, società semplici ed enti non commerciali.

Tale possibilità riguarda nello specifico:

- i terreni agricoli;
- le aree edificabili;
- le partecipazioni in società di ogni tipo ed oggetto, escluse quelle quotate in mercati regolamentati.

Tali beni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2013.

La rivalutazione prevede la redazione di una perizia della società o del terreno da parte di un professionista entro il 1° luglio 2013 (con riferimento al valore al 1° gennaio 2013) ed il versamento dell'imposta sostitutiva (pari al 4% per i terreni e partecipazioni qualificate e 2% per le partecipazioni non qualificate del valore intero periziato) in un'unica soluzione, sempre entro il 1° luglio 2013, o in tre rate annuali di uguale importo soggette, in questo caso, all'interesse annuo del 3%.

4. Deduzioni Irap (Art. 1, comma 484 e 485)

Tale intervento modifica l'art. 11 del D.Lgs. 446/1997, incrementando le deduzioni forfetarie Irap relative ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

In sintesi, tali deduzioni sono così aumentate:

- da € 4.600 a € 7.500 per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato in aree diverse da quelle svantaggiate;
- da € 9.200 a € 15.000 per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato nelle aree economicamente svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
- da € 10.600 a € 13.500 se l'assunzione riguarda donne e/o maschi (under 35);
- da € 15.200 a € 21.000 nel caso l'assunzione di donne e/o maschi (under 35) avvenga nelle aree economicamente svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Tali disposizioni, tuttavia, si applicheranno solo alle assunzioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, quindi dal 2014 per i contribuenti "solari".

5. Deducibilità costi per auto aziendali (Art. 1, comma 501)

La Legge di Stabilità ha modificato, con decorrenza 2013, alcune delle norme in materia di deducibilità dei costi per auto aziendali già oggetto di modifiche con la legge 92/2012 (cd. legge "Fornero").

Il nuovo quadro normativo scaturito dai due provvedimenti può essere così sintetizzato (art. 164 del TUIR):

Tipologia	Costo/canone massimo rilevante	% Deducibilità dei costi fino al 2012	% Deducibilità dei costi dal 2013
Auto non assegnate ai dipendenti (di proprietà)	€ 18.075,99	40%	20%
Auto non assegnate ai dipendenti (noleggio a lungo termine)	€ 3.615,20	40%	20%
Auto non assegnate a dipendenti (in leasing)	% (pari al rapporto tra 18.075 € e costo effettivo dell'auto) del totale canoni	40%	20%
Auto in uso promiscuo al dipendente (di proprietà a noleggio o in leasing)	Nessun limite	90%	70%
Auto del professionista (di proprietà)	€ 18.075,99	40%	20%
Auto del professionista (noleggio a lungo termine)	€ 3.615,20	40%	20%
Auto del professionista (in leasing)	% (pari al rapporto tra 18.075 € e costo effettivo dell'auto) del totale canoni	40%	20%

Non ci sono invece novità relativamente alla disciplina IVA.

6. Tassazione società agricole (Art. 1, comma 512-514)

Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (quindi dal 2015 per i contribuenti "solari") viene abrogata la possibilità concessa alle società agricole (snc, sas, srl e coop agricole) di optare per la tassazione del reddito su base catastale ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

È infine prevista per il triennio 2013-2015 la rivalutazione dei redditi fondiari dei terreni, dominicale ed agrario del 15%. La rivalutazione è ridotta al 5% per i terreni posseduti e coltivati da coltivatori diretti o IAP (imprenditori agricoli professionali) iscritti nella previdenza agricola. Tale rivalutazione deve essere operata sull'ammontare del reddito dopo la rivalutazione dell'80% per il reddito dominicale e del 70% di quello agrario.

7. Tobin tax e transazioni finanziarie (Art. 1, comma 491-494 e 497)

Viene introdotta un'imposta sulle transazioni finanziarie (cd. "Tobin Tax") che colpisce le seguenti operazioni: i) trasferimento della proprietà di azioni e di strumenti partecipativi (escluse le quote di Srl); ii) operazioni su derivati aventi come sottostante prevalentemente azioni e strumenti partecipativi; iii) negoziazioni ad "alta frequenza" degli strumenti di cui ai punti precedenti effettuate sul mercato finanziario italiano.

i) Trasferimento di azioni e strumenti partecipativi.

L'imposta si applica con aliquota dello 0,2% (aumentata allo 0,22% per il 2013) alle transazioni concluse dal 1 marzo 2013 ed aventi ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di:

- a) azioni e strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'art. 2346 C.C. emessi da società residenti;
- b) titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

Alle operazioni aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi quotati¹ si applica un'aliquota dello 0,1% (aumentata allo 0,12% per il 2013) mentre sono escluse da imposta le operazioni su strumenti emessi da società quotate con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di euro. Sono altresì escluse da imposta le transazioni e le operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile.

La base imponibile dell'imposta è pari al "valore della transazione", intendendosi con ciò il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.

ii) Strumenti derivati

Sono soggette ad imposta le operazioni su strumenti finanziari definiti nell'art. 1 del TUF (a titolo di esempio certificates, covered warrants, opzioni, contratti a termine etc.) qualora abbiano come sottostante prevalentemente azioni o strumenti finanziari partecipativi. L'imposta è stabilita in misura fissa, modulata in relazione alla tipologia di strumento e valore del contratto. Se le operazioni avvengono su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), essa è ridotta a 1/5. La decorrenza dell'imposta è fissata al 1° luglio 2013.

iii) Negoziazioni ad "alta frequenza"

Con l'obiettivo di assoggettare a tassazione le operazioni finanziarie aventi finalità spiccatamente speculative, viene introdotta un' imposta dello 0,02% sul valore degli ordini annullati o modificati nell'ambito di negoziazioni cosiddette ad "alta frequenza"² quando questi superino una certa soglia numerica (da stabilirsi con apposito DM) rispetto agli ordini eseguiti. L'imposta è dovuta dal soggetto per conto del quale gli ordini sono eseguiti.

La decorrenza dell'imposta è fissata rispettivamente al 1° marzo ed al 1° luglio 2013 a seconda che di tratti di negoziazioni aventi ad oggetto azioni o derivati.

Disposizioni comuni

La Tobin tax, dovuta dall'acquirente, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (Ires/Irpef) e dell'Irap, con conseguente disallineamento tra valore civilistico e fiscale dei titoli.

¹ Intendendosi operazioni di trasferimento di azioni e strumenti partecipativi negoziate sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) i quali costituiscono dei sistemi di negoziazione alternativi ai mercati regolamentati di tipo multilaterale il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati. Per l'elencazione degli MTF riconosciuti dalla CONSOB si rimanda al seguente link: <http://www.consob.it/main/mercati/sistemi/index.html>

² Per attività di negoziazione ad "alta frequenza" la norma intende quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove tali operazioni sono effettuate con intervallo minimo inferiore ad un valore da stabilirsi con DM, in ogni caso non superiore a mezzo secondo.

Le imposte dovute per le operazioni oggetto di analisi, effettuate fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto attuativo (30 aprile 2013, tenuto conto che il decreto attuativo andrà emanato entro il 31/01/2013) è versata non prima del giorno 16 del sesto mese successivo a detta data (16/10/2013). Al momento la formulazione normativa della data del versamento non è del tutto chiara posto che il legislatore non indica entro quando deve essere effettuato il versamento.

8. Annullamento dei ruoli inferiori ad € 2.000 (Art. 1, comma 527-529)

Il 28 giugno 2013 (i.e. sei mesi dopo la pubblicazione in G.U. della presente legge) saranno annullate d'ufficio le cartelle di pagamento di importo non superiore a duemila euro, relative a ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni. In tale fattispecie rientrano anche le cartelle oggetto di contenziosi in corso, rilevando il fatto che si tratti di crediti non ancora riscossi.

9. Sospensione della riscossione (Art. 1, comma 537-544)

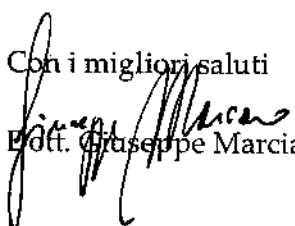
È introdotto l'obbligo di sospensione dell'attività di riscossione nel caso in cui il debitore presenti al concessionario per la riscossione una dichiarazione, nel termine di 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario stesso, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, con cui si dimostri che gli atti emessi sono prescritti o scaduti, oggetto di sgravio o di sospensione amministrativa o giudiziale o parzialmente o integralmente adempiuti. L'Ente creditore dispone lo sgravio della pretesa previa verifica di sussistenza delle ragioni del contribuente ovvero, qualora le ragioni e/o la documentazione fossero ritenute insussistenti, comunica l'esito negativo della verifica.

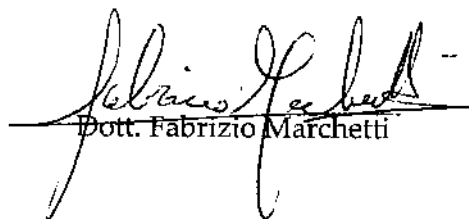
Decorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda del debitore senza che l'Ente creditore abbia comunicato l'esito della verifica, il ruolo è annullato di diritto.

Questa nuova procedura si applica anche alle domande già presentate al concessionario alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità e l'annullamento automatico del ruolo si realizza trascorsi inutilmente 220 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di Stabilità (cioè dal 29 dicembre 2012).

Infine per la riscossione coattiva di debiti inferiori a 1.000 € (e relativi a ruoli resi esecutivi dopo il 31 dicembre 1999) intrapresa a decorrere dal 30 dicembre 2012, ad eccezione dei casi in cui l'ente creditore abbia comunicato l'inidoneità della documentazione al debitore istante, non si procede ad azione cautelare ed esecutiva prima di 120 giorni dall'invio al contribuente, a mezzo posta ordinaria, del dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Con i migliori saluti


Dott. Giuseppe Marciano


Dott. Fabrizio Marchetti